

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### *“Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”*

Testo unificato delle proposte di legge:

- n. 440 concernente: *“Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e norme di recepimento della legge 8 novembre 2000, n 328”*, primo firmatario consigliere Battaglia.
- n. 446 concernente: *“Organizzazione del sistema sociale integrato della Regione Lazio”*, DGR n. 31 del 23 gennaio 2009.
- n. 454 del 18/02/2009 concernente: *“Nuove norme per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali”*, primo firmatario consigliere Fontana.

Testo licenziato dalla IX C.C.P. nella seduta n. 40 del 31 luglio 2009 e coordinato dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale



# Indice

## Capo I

### Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Definizioni

## Capo II

### Soggetti del Sistema integrato sociale

- Art. 5 Regione
- Art. 6 Province
- Art. 7 Comuni
- Art. 8 Comune di Roma
- Art. 9 Comitato dei sindaci del Distretto Socio Sanitario
- Art. 10 Gestione associata dei servizi e degli interventi
- Art. 11 Partecipazione della AUSL
- Art. 12 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Art. 13 Terzo Settore
- Art. 14 Servizio Civile volontario dei giovani e servizio civico delle persone anziane
- Art. 15 Altri soggetti privati
- Art. 16 Consulte regionali e partecipazione degli utenti al controllo di qualità

## Capo III

### Organizzazione del sistema integrato sociale

- Art. 17 Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale
- Art. 18 Distretto socio sanitario
- Art. 19 Ufficio di Piano
- Art. 20 Piante organiche e figure professionali dei servizi sociali
- Art. 21 Direzione dell'Ufficio di Piano

## Capo IV

### Strumenti del sistema integrato

- Art. 22 Sistema locale dei servizi sociali a rete
- Art. 23 Livelli essenziali delle prestazioni sociali
- Art. 24 Criteri di accesso alle prestazioni
- Art. 25 Piano personalizzato di Assistenza
- Art. 26 Integrazione socio-sanitaria
- Art. 27 Punti unici di accesso alle prestazioni
- Art. 28 Autorizzazione e accreditamento
- Art. 29 Carta dei diritti di cittadinanza sociale
- Art. 30 Carta dei servizi sociali
- Art. 31 Sistema informativo dei Servizi sociali
- Art. 32 Osservatorio regionale delle politiche sociali
- Art. 33 Relazioni sindacali

## Capo V

### Programmazione

- Art. 34 Piano sociale regionale
- Art. 35 Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale
- Art. 36 Piano sociale di zona
- Art. 37 Contenuti e procedure del piano sociali di zona



## **Capo VI**

### **Politiche, interventi e servizi**

- Art. 38 Servizio sociale professionale
- Art. 39 Politiche di promozione sociale
- Art. 40 Assistenza alle famiglie e alle persone minori di età
- Art. 41 Assistenza alle persone con disabilità
- Art. 42 Assistenza alle persone anziane
- Art. 43 Politiche in favore degli immigrati e di altre minoranze
- Art. 44 Assistenza alle donne e alle persone minori di età maltrattate
- Art. 45 Assistenza alle persone con problemi di disagio mentale
- Art. 46 Tutela delle persone sottoposte a provvedimenti penali
- Art. 47 Assistenza alle persone senza fissa dimora
- Art. 48 Prevenzione e trattamento delle dipendenze
- Art. 49 Politiche abitative
- Art. 50 Interventi per l'inserimento lavorativo
- Art. 51 Assistenza economica e assegni di cura
- Art. 52 Assistenza domiciliare e di aiuto personale
- Art. 53 Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna
- Art. 54 Strutture territoriali
- Art. 55 Soggiorni di vacanza assistenziali
- Art. 56 Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale. Servizio di teleassistenza

## **Capo VII**

### **Vigilanza e verifica**

- Art. 57 Vigilanza
- Art. 58 Clausola valutativa

## **Capo VIII**

### **Disposizioni finali e finanziarie**

- Art. 59 Regolamento regionale di attuazione ed integrazione
- Art. 60 Finanziamento del sistema integrato sociale
- Art. 61 Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
- Art. 62 Potere sostitutivo
- Art. 63 Disposizione transitoria
- Art. 64 Abrogazione di norme
- Art. 65 Disposizione finanziaria
- Art. 66 Entrata in vigore



# Capo I

## Disposizioni generali


### Art.1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della strategia sull'inclusione sociale del Trattato di Lisbona, della Carta di Ottawa per la promozione della salute, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in armonia con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione e dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato sociale, al fine di promuovere il benessere delle persone, di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza o da difficoltà economiche, favorendo l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sociale, per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, per le pari opportunità.
2. Il sistema integrato sociale di cui al comma 1 si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore di cui all'articolo 13, nonché con la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali espresse dalla società civile secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.



**Art. 2**  
**(Obiettivi)**

1. Il sistema integrato sociale persegue i seguenti obiettivi:
- a) rispetto della dignità della persona, del diritto alla riservatezza, del diritto di scelta nell'ambito di un'adeguata offerta di opportunità;
  - b) centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi;
  - c) universalità dell'offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e garanzia di livelli essenziali di prestazioni sociali per tutte le persone;
  - d) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale delle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla domiciliarità;
  - e) realizzazione di interventi e servizi orientati ai bisogni ed al benessere psicologico e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi sociali e delle comunità volti ad assicurare pari opportunità, inclusione sociale e promozione della differenza di genere;
  - f) prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di disagio e di bisogno o fenomeni di emarginazione;
  - g) integrazione istituzionale, gestionale ed operativa del sistema integrato sociale con gli interventi e i servizi sanitari, educativi, formativi, ricreativi, sportivi e del tempo libero, e coordinamento con le politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, abitative, ambientali e per la sicurezza dei cittadini;
  - h) promozione di interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e sociale di persone e gruppi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
  - i) interventi volti a favorire l'autonomia e la vita indipendente, attraverso servizi personalizzati, anche autogestiti, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
  - j) protezione e tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando mancano o non intervengono coloro cui la legge attribuisce tale compito;
  - k) decentramento dei servizi e degli interventi sociali e valorizzazione delle comunità e delle risorse territoriali locali;
  - l) promozione dell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie;
  - m) cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e del terzo settore;
  - n) confronto e concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sociali e sindacali;
  - o) partecipazione attiva dei cittadini e delle forze sociali territoriali alla programmazione, gestione e controllo;
  - p) promozione dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie per garantire condizioni di sicurezza, di qualità della vita e di convivenza civile e ordinata delle comunità;
  - q) concorso degli utenti al costo delle prestazioni sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
  - r) verifica e monitoraggio delle prestazioni e della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti.



**Art. 3**  
**(Destinatari)**

1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale i residenti nella Regione, senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico, sessuale, razziale, economico e sociale.
2. Sono, altresì, destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale:
  - a) le persone minori di età straniere non accompagnate presenti sul territorio regionale;
  - b) le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
  - c) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
  - d) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
  - e) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione ai sensi del d.lgs. 286/1998;
  - f) i minori e gli adulti sottoposti a provvedimenti penali e alle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) e successive modifiche;
  - g) le persone senza fissa dimora.
3. Tutte le persone presenti nel territorio della Regione hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e nei limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.



**Art.4**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per “sistema integrato sociale”, la rete di interventi e servizi che promuove e assicura la tutela sociale delle persone in condizioni di bisogno ed alla cui realizzazione concorrono tutti i soggetti di cui al capo II;
- b) per “diritto alla domiciliarità”, il diritto dei soggetti in condizioni di disagio di rimanere, ove possibile, nel proprio contesto abitativo, familiare, affettivo, relazionale, amicale e sociale;
- c) per “interventi e servizi sociali del sistema integrato sociale”, prestazioni ed attività socioassistenziali e sociosanitarie, comprese quelle erogate ai sensi della legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), con esclusione delle prestazioni che riguardano gli interventi ed i servizi assicurati dal sistema previdenziale, sanitario, nonché in sede di amministrazione della giustizia;
- d) per “prestazioni ed attività socioassistenziali”, quelle finalizzate alla promozione sociale nonché a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
- e) per “prestazioni ed attività sociosanitarie”, quelle caratterizzate da percorsi assistenziali integrati volti a fornire una risposta ai bisogni di salute delle persone che necessitano, unitariamente, di prestazioni sanitarie e socioassistenziali;
- f) per “protezione sociale”, lo sviluppo delle attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto o alla rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione;
- g) per “auto-mutuo-aiuto”, l'insieme delle azioni solidaristiche da parte di soggetti non professionisti per favorire il benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità;
- h) per “distretto sociosanitario”, la dimensione territoriale ottimale per la gestione del sistema integrato sociale.



## Capo II

### Soggetti del sistema integrato sociale



#### Art.5 (Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo 149 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l'indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, ricreative, sportive, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente, dell'immigrazione, di risocializzazione dei minori e degli adulti detenuti o ammessi alle pene alternative, dello sviluppo socioeconomico.
2. La Regione, in particolare:
  - a) approva il piano sociale regionale di cui all'articolo 34 e determina gli obiettivi e gli strumenti della programmazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari;
  - b) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 23 in tutto il territorio regionale, individua eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e fissa parametri di riferimento per il personale dei servizi sociali;
  - c) determina gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del sistema integrato sociale e ne promuove e favorisce la gestione associata;
  - d) emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale compreso il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione;
  - e) definisce i requisiti soggettivi e strutturali, nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi del sistema integrato sociale, e le relative procedure;
  - f) promuove e sostiene lo sviluppo del terzo settore e cura la tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei registri regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
  - g) promuove programmi operativi per la responsabilità sociale delle imprese, in accordo con la Consulta regionale di cui all'art. 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo alla responsabilità sociale delle imprese;
  - h) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse, regionali, nazionali e comunitarie, destinate al sistema integrato sociale e stabilisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti locali, anche ai fini delle azioni di compensazione nei confronti dei comuni di residenza delle persone assistite in altri comuni;
  - i) stabilisce i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;
  - ⌘) definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni, degli interventi di assistenza economica e degli assegni di cura, di cui all'articolo 51;
  - k) definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni per l'invalidità civile, cecità e sordomutismo e la concessione dei trattamenti economici, di cui all'articolo 149, comma 1, lettera q bis) della l.r. 14/1999;
  - l) promuove le attività dei consultori familiari di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1976, n.15 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) e successive modifiche;
  - m) svolge le funzioni delegate dallo Stato in materia di servizio civile volontario;
  - n) promuove la realizzazione di progetti speciali di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa e la diffusione di buone pratiche;



- o) o) contribuisce, in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e di identificazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati);
  - p) promuove l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate di cui alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio);
  - q) individua azioni ed interventi volti a migliorare i livelli di sicurezza dei territori nell'ambito del programma di azioni previsto dalla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche;
  - r) determina, sentite le Province, i Centri di Servizio per il Volontariato e gli Ordini professionali interessati, gli standard e i crediti formativi nonché i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, compreso quello del terzo settore e volontario;
  - s) organizza e coordina il Sistema Informativo dei Servizi Sociali di cui all'articolo 31;
  - t) promuove ricerche sull'evoluzione dei bisogni e delle condizioni che determinano emarginazione, esclusione sociale e disagio e definisce strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo di gestione anche ai fini della verifica dell'attuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
  - u) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali ai sensi dell'articolo 62;
  - v) esercita le funzioni di controllo in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e ne cura il riordino ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche.
3. La Regione si avvale anche del concorso dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e del suo Centro regionale del Lazio per l'attività di sperimentazione, programmazione, formazione e ricerca sulle prestazioni socio-sanitarie a favore dei soggetti di cui agli articoli 40, 43, 46 e 47.



**Art. 6**  
*(Province)*

1. Le province, ai fini della realizzazione del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 150 della l.r. 14/1999, si caratterizzano quali enti intermedi nel rapporto fra Regione ed Enti locali.
2. Le province in particolare svolgono le seguenti funzioni:
  - a) concorrono alla programmazione sociale regionale esprimendo parere sul piano sociale regionale secondo le modalità di cui all'articolo 35;
  - b) promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di settore, in particolare con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della pianificazione territoriale;
  - c) concorrono alla realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali ed al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta di dati conoscitivi e lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio;
  - d) esercitano azioni al monitoraggio dei fenomeni sociali, nonché alla diffusione delle conoscenze, delle esperienze innovative, delle buone pratiche realizzate dagli enti locali singoli o associati o dal terzo settore, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i distretti sociosanitari;
  - e) svolgono attività di assistenza tecnica e di consulenza amministrativa per i comuni ai fini della programmazione ed elaborazione dei piani di zona;
  - f) svolgono analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati, al fine di offrire supporto tecnico e formativo agli operatori del sistema e promuovere analisi conoscitive e di approfondimento su specifici fenomeni sociali in ambito provinciale;
  - g) promuovono ed attuano, d'intesa con la Regione e sentiti i comuni, percorsi formativi e di aggiornamento, nonché iniziative di partenariato istituzionale a sostegno degli interventi innovativi e sperimentali in materia;
  - h) partecipano alla elaborazione e sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, anche sovra distrettuali, sentita la Regione e d'intesa con i comuni e, limitatamente all'erogazione di servizi sociosanitari, con le aziende unità sanitarie locali;
  - i) promuovono e sostengono interventi di formazione e di inserimento lavorativo delle persone disabili, ai sensi della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
  - j) attivano forme di promozione e sostegno, anche finanziario, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali nel territorio provinciale, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore.
  - k) progettano e gestiscono gli interventi e i servizi in favore dei soggetti videolesi ed audiolesi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche, compresi gli interventi in materia di integrazione scolastica.



**Art. 7**  
*(Comuni)*

1. I comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 9, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la valutazione del sistema locale, esercitano le funzioni ed i compiti previsti nell'articolo 151 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e ogni altra funzione conferita dalla Regione.
2. I comuni in particolare:
  - a) progettano, pianificano e realizzano i servizi e gli interventi del sistema locale in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 23;
  - b) individuano eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
  - c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 35;
  - d) concorrono, ai fini dell'integrazione sociosanitaria, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione delle prestazioni sociosanitarie, formulando, congiuntamente con i distretti sanitari, programmi di intervento comuni nell'ambito dei piani sociali di zona di cui all'articolo 36, dei piani distrettuali per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) e successive modifiche, dei programmi delle attività territoriali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;
  - e) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n.41(Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;
  - f) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 59;
  - g) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato sociale;
  - h) valutano i servizi e gli interventi previsti nei piani sociali di zona;
  - i) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
  - l) trasmettono alle province e alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali.



**Art. 8**  
*(Comune di Roma)*

1. Il Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui dall'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), concorre alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato sociale nelle forme e nelle modalità stabilite dalla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Roma:
  - a) adotta, nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale di cui all'art 34, un proprio piano sociale cittadino e propri atti organizzativi di decentramento di intesa con i municipi per la gestione degli interventi e dei servizi;
  - b) formula, in armonia con quanto disposto dagli articoli 36 e 37, acquisito il parere dei municipi, indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona dei municipi, ne coordina l'attuazione e ne verifica i risultati;
  - c) provvede a raccogliere i dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi ai fini dell'attuazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali.
3. Le risorse della Regione finalizzate alla realizzazione del sistema integrato sociale, ripartite secondo i criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 59, sono assegnate globalmente al Comune di Roma, il quale provvede a ripartirle tra i municipi secondo i criteri definiti nel piano ..... di cui al comma 2.



**Art. 9**

*(Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario)*


1. I sindaci dei comuni compresi in ogni distretto sociosanitario costituiscono il comitato dei sindaci del distretto sociosanitario, di seguito denominato comitato, e ne eleggono il presidente.
2. Il comitato coinvolge, nell'ambito dei processi di programmazione e di pianificazione e secondo le indicazioni del piano sociale regionale, le rappresentanze sindacali e del terzo settore e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato sociale per la formulazione di pareri e proposte, convocando a tal fine la Conferenza distrettuale del terzo settore almeno due volte l'anno.
3. Il comitato partecipa al coordinamento istituzionale di cui all'articolo 26, comma 4, ed esprime parere obbligatorio sul piano sociale regionale.
4. Il comitato ha sede presso il comune capofila.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Comune di Roma nonché ai distretti sociosanitari composti da un solo comune, nei quali le attribuzioni al comitato sono assegnate al Sindaco del distretto e quelle del direttore di ufficio di piano sono attribuite al dirigente dei servizi sociali comunali.



## Art. 10

*(Gestione associata dei servizi e degli interventi)*

1. La Regione promuove la gestione associata, da parte dei comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario di cui all'articolo 18, come forma più idonea per l'amministrazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.
2. I comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario definiscono, autonomamente, le forme di gestione dei servizi e degli interventi di cui al sistema integrato sociale, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.
3. Il piano sociale regionale di cui all'articolo 34 determina le modalità e le risorse aggiuntive da destinare per incentivare la gestione associata, favorendo le unioni di comuni nonché le forme associative che garantiscono un maggiore grado di stabilità.
4. I comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario possono avvalersi per la gestione associata anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs 207/2001 e successive modifiche, aventi sede legale nel territorio o di istituzioni dotate di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
5. Le comunità montane istituite ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche, il cui territorio coincide o appartiene integralmente a quello di un distretto sociosanitario, assumono l'esercizio dei compiti e delle funzioni inerenti l'amministrazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.



**Art 11**  
*(Partecipazione della AUSL)*

1. Nell'ambito del sistema integrato sociale l'azienda unità sanitaria locale (AUSL) partecipa al coordinamento istituzionale per l'integrazione socio sanitaria, nonché all'ufficio di piano, secondo le modalità definite dall'accordo di programma di cui all'articolo 26, comma 4.
2. La AUSL eroga le prestazioni sociosanitarie di propria competenza ai sensi della presente legge.



## Art. 12

### *(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Entro il 31 dicembre 2009 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e sociosanitari, con sede legale nel territorio del Lazio, sono trasformate, anche mediante fusione tra istituzioni aventi finalità analoghe o convergenti, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nei limiti e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 207./2001 e successive modifiche.
2. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), operanti nel territorio regionale, così come trasformate ai sensi del comma 1, conformano la propria attività ai principi ed agli obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
3. Valgono per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) le disposizioni di cui all'articolo 20.





**Art. 13**  
(Terzo settore)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale e promuovono la partecipazione attiva degli organismi del terzo settore nelle fasi di programmazione, realizzazione e monitoraggio del sistema integrato sociale.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
  - a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
  - b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
  - c) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
  - d) le fondazioni;
  - e) gli enti di patronato;
  - f) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
  - g) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
  - h) le associazioni riconosciute e non riconosciute e, nel rispetto delle loro rispettive strutture e finalità, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  - i) gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.
3. Gli organismi del terzo settore e gli altri organismi convenzionati con gli enti locali o, comunque, operanti nel territorio distrettuale e nel settore dei servizi sociali, sono coinvolti nell'adozione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 36 secondo le forme di concertazione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera i).



#### **Art. 14**

*(Servizio civile volontario dei giovani e servizio civico delle persone anziane)*

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione del servizio civile volontario dei giovani, anche disabili, svolto nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e successive modifiche e favorisce il riconoscimento di crediti formativi di cui all'articolo 13 del D.lgs 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64), anche attraverso specifici accordi con le università e le istituzioni scolastiche.
2. La Regione sostiene, altresì, la partecipazione delle persone anziane alle attività di volontariato sociale e servizio civico svolto tramite associazioni di volontariato o di promozione sociale avvalendosi della collaborazione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).



**Art.15**

*(Altri soggetti privati)*

1. Altri soggetti privati operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, possono partecipare al sistema regionale integrato nei modi previsti dagli articoli 28 e 30.



**Art. 16**

*(Consulte regionali e partecipazione degli utenti al controllo di qualità)*

1. Le consulte regionali di settore, istituite con legge regionale, sono obbligatoriamente sentite in riferimento ad atti di programmazione che riguardano i soggetti da esse rappresentati.
2. La Regione e gli enti locali attivano processi di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sociali e sindacali, secondo modalità indicate dal piano sociale regionale.
3. I cittadini utenti possono presentare reclami in materia di funzionamento e qualità dei servizi al comune territorialmente competente e all'osservatorio di cui all'articolo 32, anche tramite i difensori civici comunali, provinciali e regionale, laddove istituiti, e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche.



### **Capo III Organizzazione del sistema integrato sociale**

#### **Art. 17**

*(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale)*

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 51 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è organo consultivo della Regione che, oltre alle competenze espressamente previste dal d.lgs 502/1992 e successive modifiche, esprime parere:
  - a) sulla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 3;
  - b) sugli accordi di cui all'articolo 26, comma 5;
  - c) sul piano sociale regionale di cui all'articolo 34.



**Art. 18**  
*(Distretto sociosanitario)*

1. Il distretto sociosanitario costituisce la dimensione territoriale ottimale per la gestione unitaria del sistema locale e l'ambito all'interno del quale sono organizzate in maniera integrata le funzioni socioassistenziali e sociosanitarie e assicurati i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale.
2. Gli ambiti territoriali dei distretti sociosanitari coincidono con quelli dei distretti sanitari individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari entro territori omogenei.
3. Le modifiche territoriali dei distretti sanitari, di cui all'articolo 19 alla legge regionale 18/1994 e successive modifiche, non alterano gli ambiti territoriali dei distretti sociosanitari fino alla scadenza del triennio di programmazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 36, salvo quanto diversamente stabilito dai comuni interessati.
4. Il comune sede del distretto sanitario è, di norma, il comune capofila del distretto sociosanitario, salvo diversa decisione del comitato dei sindaci.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, le linee guida per:
  - a) la predisposizione dei piani sociali di zona, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione subdistrettuale;
  - b) il funzionamento del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario;
  - c) il funzionamento dell'ufficio di piano di cui all'articolo 19.



**Art. 19**  
*(Ufficio di Piano)*

1. Presso ogni distretto sociosanitario è istituito l'Ufficio di piano che rappresenta la sede operativa per l'attuazione degli indirizzi e delle direttive espresse dal Comitato e per la predisposizione e l'attuazione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 36, nonché la struttura tecnico-amministrativa che svolge, secondo le direttive del Comitato, funzioni di gestione, amministrazione e valutazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.
2. L'ufficio di piano ha sede nel Comune capofila e svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a) gestisce le risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del piano sociale di zona e del piano distrettuale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della l.r. 20/2006, nonché delle altre risorse assegnate dalla Regione;
  - b) cura i rapporti con il distretto sanitario per ciò che concerne la programmazione degli interventi sociosanitari;
  - c) cura i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali, provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali del distretto sociosanitario;
  - d) cura i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attività di pianificazione sul tema dei servizi sociali per un'efficace integrazione e valorizzazione dei modelli di intervento, nonché con le istituzioni scolastiche e formative, con i centri per l'impiego e con i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle attività integrate;
  - e) coordina la predisposizione dei principali atti destinati all'attuazione del piano sociale di zona, del piano distrettuale per la non autosufficienza e dei relativi progetti operativi;
  - f) organizza, in collaborazione con la provincia, la raccolta sistematica e l'analisi dei dati ed informazioni relativi al distretto sociosanitario, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti, in collegamento con il SISS;
  - g) verifica e controlla l'attuazione del piano sociale di zona, del piano distrettuale per la non autosufficienza e dei relativi progetti operativi, nonché degli altri programmi locali di intervento sociale e sottopone, ove necessario, alla Conferenza dei sindaci proposte integrative o di modifica del piano.
3. Il comune capofila del distretto sociosanitario deve garantire, in collaborazione con gli altri comuni del medesimo distretto, il regolare funzionamento dell'ufficio di piano ed ogni amministrazione comunale individua il personale tecnico – professionale, di cui almeno tre appartenenti alle professioni di cui al comma 2. lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, e quello amministrativo da assegnare stabilmente alle attività di cui al comma 2, secondo le linee guida di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c).
4. Il direttore dell'ufficio di piano è nominato dal Comitato dei Sindaci tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.



## Art. 20

### *(Piante organiche e figure professionali dei servizi sociali)*

1. Le piante organiche dei servizi sociali sono definite dai comuni nel rispetto della normativa vigente in materia e sulla base degli indirizzi e dei parametri indicati dalla Regione.
2. La Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, promuovono la professionalità degli operatori del sistema integrato sociale, favorendo l'inserimento delle figure professionali sociali riconosciute ai sensi dell'articolo 12 della l. 328/2000 e della normativa vigente in materia, fra le quali in particolare:
  - a) gli assistenti sociali;
  - b) i sociologi;
  - c) gli psicologi;
  - d) gli educatori professionali;
  - e) gli operatori sociali e sociosanitari definiti ai sensi del comma 5;
  - f) i mediatori culturali.
3. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
4. I soggetti pubblici e privati erogatori delle prestazioni sociali e sociosanitarie promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative formative di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione disciplina la formazione professionale dei profili formativi attinenti all'area sociale e sociosanitaria, sulla base dei profili professionali individuati nell'ambito del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, adottato nel rispetto del Repertorio delle professioni, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche e dei contratti collettivi di categoria.





**Art. 21**  
(Direzione dell'ufficio di piano)

1. La direzione dell'ufficio di piano è affidata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della l. 328/2000, a soggetti appartenenti alle figure professionali di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b) c), d):
  - a) in possesso di diploma di laurea;
  - b) con almeno 5 anni di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni nel settore dei servizi sociali.
2. In sede di prima applicazione, possono essere nominati coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno tre anni.



## Capo IV Strumenti del sistema integrato

### Art. 22

*(Sistema locale dei servizi sociali a rete)*

1. I comuni singoli o associati promuovono e garantiscono la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione nel territorio di loro competenza.
2. Il sistema locale si compone di una rete di servizi ed interventi progettati e realizzati, in maniera integrata e coordinata nei diversi settori della vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
3. Nelle modalità organizzative e per la localizzazione dei servizi, i comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitarne l'accesso alle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili e garantiscono la presenza del servizio sociale professionale nel territorio di loro competenza, anche nelle articolazioni decentrate.
4. I comuni promuovono azioni positive per prevenire e contrastare le cause del disagio psicologico e sociale e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio di emarginazione sociale e vittime di violenza, che non si rivolgono direttamente ai servizi.



### **Art. 23**

#### *(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)*

1. Il sistema integrato sociale garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, così come definiti dall'articolo 22 della l. 328/2000 e successive modifiche.
2. La Regione e gli enti locali, secondo le modalità indicate dal piano regionale e tenendo conto delle diverse situazioni territoriali, nell'ambito dei livelli essenziali, assicurano comunque alle persone e alle famiglie:
  - a) il servizio sociale professionale;
  - b) il segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;
  - c) il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
  - d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e, ove necessario, con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate;
  - e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
  - f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
3. Il piano sociale regionale, di cui all'articolo 34, in base al fabbisogno rilevato e nell'ambito delle risorse destinate ai comuni, alla Regione e trasferite dallo Stato, definisce:
  - a) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali;
  - b) le eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate alla lettera a), da assicurare in modo omogeneo sul territorio



**Art. 24**  
*(Criteri di accesso alle prestazioni)*

1. I destinatari di cui all'articolo 3 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano individualizzato di assistenza di cui all'articolo 25.
2. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato sociale le persone che versano nelle seguenti condizioni:
  - a) di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
  - b) di incapacità fisica, psichica o sensoriale, totale o parziale, a provvedere alle proprie esigenze con particolare riguardo a chi è privo di tutela familiare;
  - c) di difficoltà all'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
  - d) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. I criteri generali per l'accesso agli interventi e ai servizi e per l'individuazione delle condizioni di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 59.



## Art.25

### *(Piano personalizzato di assistenza)*

1. Il piano personalizzato di assistenza, di seguito denominato piano personalizzato, predisposto in favore delle persone assistite nell'ambito del sistema integrato sociale, attua il coordinamento e l'integrazione degli interventi e dei servizi.
2. Nel caso di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori, il piano personalizzato è predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione dell'individuo, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell'intensità e della durata dell'intervento assistenziale e deve essere finalizzato a garantire, in particolare per le persone minori di età in difficoltà, il progetto educativo individuale e, per le persone disabili, continuità e interdisciplinarietà nella presa in carico, d'intesa con la persona destinataria degli interventi e con i suoi familiari.
3. Il piano personalizzato, predisposto dal servizio sociale del comune di residenza in collaborazione con l'unità valutativa integrata di cui all'articolo 26, comma 5 e con le competenti strutture degli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti secondo la natura dei bisogni, ed ove necessario con la partecipazione del medico di base, è finalizzato al mantenimento ed al recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale ed indica, in particolare:
  - a) gli obiettivi da raggiungere;
  - b) la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale;
  - c) le prestazioni da erogare, nonché la loro cadenza e la loro durata;
  - d) le figure professionali coinvolte negli interventi;
  - e) i responsabili del progetto;
  - f) le modalità e i tempi di valutazione dell'intervento e gradimento da parte del destinatario.



**Art. 26**  
*(Integrazione sociosanitaria)*

1. Le attività ad integrazione sociosanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle famiglie, delle comunità che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale anche a carattere prolungato.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche le prestazioni socio sanitarie si distinguono in:
  - a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle aziende unità sanitarie locali;
  - b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai comuni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con propria deliberazione le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2 e le direttive per i relativi modelli organizzativi e gestionali, determinando altresì i criteri di finanziamento delle prestazioni stesse.
4. Al fine di realizzare il complesso dell'offerta dei servizi e degli interventi socio-sanitari, così come garantiti e individuati dai livelli essenziali delle prestazioni sociali, il Comitato dei sindaci e l'azienda unità sanitaria locale stipulano apposito accordo di programma che istituisce in ambito distrettuale il coordinamento istituzionale per l'integrazione sociosanitaria, composto dal Comitato dei sindaci e dal direttore generale della azienda unità sanitaria locale o un suo delegato, che determina gli obiettivi strategici della programmazione sociosanitaria del distretto e ne definisce le strategie
5. L'accordo di programma di cui al comma 4 in particolare prevede:
  - a) i servizi di carattere sanitario integrativi dei servizi socioassistenziali di competenza dei comuni;
  - b) gli interventi di competenza dei comuni che hanno connessione con il settore sanitario;
  - c) i protocolli operativi per l'attuazione degli interventi e dei servizi integrati;
  - d) la realizzazione del punto unico di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 27;
  - e) la costituzione dell'unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e dell'azienda unità sanitaria locale, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;
  - f) la definizione del finanziamento con l'attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra comuni, azienda unità sanitaria locale ed utenti e costituzione del fondo distrettuale per l'integrazione socio-sanitaria, in conformità all'articolo 3-septies del D. lgs. 502 /92, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni sociosanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti.
6. L'azienda unità sanitaria locale adotta i propri piani attuativi in coerenza con la programmazione socio-sanitaria contenuta nel piano sociale di zona di cui all'articolo 36 ed individua con l'atto aziendale il coordinatore del servizio sociale.
7. Per le prestazioni sociosanitarie di cui al comma 2 la Regione può stipulare specifici accordi per l'utilizzo i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.



**Art. 27**  
*(Punti unici di accesso alle prestazioni)*

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire una corretta fruizione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale, attivano punti unici di accesso alle prestazioni del sistema integrato sociale.
2. I punti unici di accesso operano in sinergia con i servizi sociali dei comuni e possono avvalersi della collaborazione degli uffici relazioni con il pubblico e degli altri sportelli informativi anche di associazioni e patronati e provvedono a:
  - a) svolgere funzione di segretariato sociale;
  - b) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
  - c) agevolare l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, favorendone l'integrazione;
  - d) segnalare le situazioni connesse con bisogni complessi per la presa in carico e l'attivazione della valutazione multidimensionale e del piano individualizzato di assistenza;
  - e) informare sui tempi di attesa per le prestazioni;
  - f) raccogliere dati per l'attività del sistema informativo dei servizi sociali;
  - g) organizzare il centro di accesso unico alla disabilità di cui alla legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità - CAUD. Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)
3. L'attività dei punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, è organizzata nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza amministrativa, utilizzando modalità telematiche anche per favorire l'accesso alle prestazioni delle persone con difficoltà a deambulare, e garantendo agli operatori adeguata formazione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana linee guida per l'organizzazione dei punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie.



## Art. 28

### (Autorizzazione e accreditamento)

1. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, del sistema integrato sociale sono rilasciate dai comuni secondo le modalità di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche.
2. Le strutture ed i servizi socioassistenziali autorizzati ai sensi del comma 1, possono stipulare contratti con il sistema pubblico se accreditati dai comuni.
3. I criteri e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio assistenziali, nonché eventuali deroghe per presidi a carattere familiare o in particolari situazioni ambientali, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 59 e presuppongono il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture che erogano servizi sociosanitari sono rilasciati secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie , di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, predispose schemi-tipo per la stipula dei contratti con i soggetti accreditati, definisce sistemi remunerativi e modalità di pagamento in conformità al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche ed emana linee di indirizzo relativamente ai rapporti tra enti locali e terzo settore al fine di garantire trasparenza e congruità dei sistemi di affidamento dei servizi del sistema integrato sociale, e con il volontariato ai sensi dell'articolo 11 della l.r.29/1993.
6. Per le finalità di cui al comma 5, i soggetti affidatari dei servizi sono tenuti:
  - a) all'applicazione del contratto nazionale di categoria ivi compreso quello relativo alle cooperative sociali, e degli accordi decentrati, posti a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, alla regolarità contributiva, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) all'adozione della carta dei servizi sociali di cui all'articolo 30.
7. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati, che vengono iscritti secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 59.





**Art. 29**

*(Carta dei diritti di cittadinanza sociale)*

1. I comuni facenti parte del distretto sociosanitario adottano la Carta dei diritti di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.
2. La Carta dei diritti di cittadinanza sociale è finalizzata a:
  - a) divulgare una mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, nonché le risorse sociali presenti nel territorio;
  - b) illustrare i livelli essenziali delle prestazioni assicurati a livello distrettuale;
  - c) definire obiettivi e programmi di miglioramento della qualità della vita con particolare attenzione al libero sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, politica ed economica alla comunità locale.



**Art. 30**  
*(Carta dei servizi sociali)*

1. I soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, adottano la carta dei diritti e dei servizi sociali al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità nell'erogazione dei servizi.
2. La carta dei servizi è portata a conoscenza degli utenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti ed in ogni struttura in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e contiene in particolare i seguenti elementi:
  - a) caratteristiche delle prestazioni;
  - b) modalità di accesso, orari e tempi di erogazione;
  - c) tariffa per ciascuna prestazione;
  - d) eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - e) assetto organizzativo interno e individuazione del responsabile della struttura e dei responsabili dei servizi;
  - f) procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
  - g) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi, nonché per le eventuali segnalazioni agli ordini professionali competenti;
  - h) modalità di rilevazione della qualità erogata e percepita nei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo di qualità dei servizi;
  - i) standard generali e specifici della qualità dei servizi.
3. I criteri e le modalità per la predisposizione della carta dei servizi sociali sono stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 59.
4. L'adozione della carta dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture ed è portata a conoscenza degli utenti mediante affissione in luogo accessibile ed in ogni struttura in cui avviene l'erogazione delle prestazioni.



### Art. 31

#### *(Sistema informativo dei servizi sociali)*

1. E' istituito, in armonia con l'articolo 21 della legge 328/2000 e successive modifiche e in collaborazione con Enti universitari e di Ricerca, il sistema informativo dei servizi sociali della Regione Lazio (SISS), di seguito denominato SISS, per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai comuni, dalle province, dalle aziende unità sanitarie locali e dagli altri soggetti del sistema integrato sociale, al fine di:
  - a) rilevare la domanda sociale in relazione all'offerta attivata ed alla spesa dedicata al sistema integrato sociale;
  - b) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
  - c) fornire un servizio informativo sui servizi rivolto ai cittadini.
2. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione dei dati raccolti nell'ambito del SISS.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
  - a) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
  - b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse per le attività del SISS;
  - c) le modalità di accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei cittadini;
  - d) la definizione di indicatori di qualità e di valutazione di esito.



**Art. 32**

*(Osservatorio regionale delle politiche sociali)*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale delle politiche sociali che svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché dello stato di attuazione dei piani sociali di zona.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, con propria deliberazione, la composizione, l'articolazione territoriale ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, che per lo svolgimento delle proprie attività si avvale dei flussi informativi del SISS.



**Art. 33**  
*(Relazioni sindacali)*


1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.
2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche in merito agli atti di natura programmatica di cui alla presente legge.



## Capo V Programmazione

### Art. 34 (Piano sociale regionale)


1. Il Consiglio regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale, nonché in linea con il documento di programmazione economico-finanziaria di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano sociale regionale.
2. Il piano sociale regionale, sulla base dei dati sociodemografici ed economici relativi al territorio regionale, determina i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale e individua in particolare:
  - a) gli stati di bisogno;
  - b) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e la verifica dei risultati sulla base degli indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
  - c) le tipologie dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali e le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio;
  - d) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
  - e) le modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
  - f) le modalità di raccordo fra la programmazione regionale e quella locale;
  - g) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
  - h) i programmi speciali di intervento sociale finalizzati alla riqualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali;
  - i) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza;
  - j) le modalità e le risorse aggiuntive da destinare per la promozione e l'incentivazione delle forme associative nell'ambito dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 18;
  - k) le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo-scolastici, con i piani di distretto rurale, di azione locale e di assetto delle aree protette, con i progetti integrati territoriali;
  - l) le esigenze di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori nell'area dell'assistenza sociale, da recepire nel piano della formazione degli operatori sociali;
  - m) le risorse per la realizzazione ed il funzionamento del SISS;
  - n) i criteri per la formulazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 36, nonché per l'attuazione e la verifica del piano stesso;
  - o) le modalità di finanziamento del sistema sociale integrato;
  - p) le modalità per la programmazione partecipata e per il coinvolgimento degli utenti nel controllo della qualità dei servizi e degli interventi del sistema integrato sociale.
2. Il piano sociale regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, a seguito delle verifiche dei risultati raggiunti, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle specifiche disposizioni statali in materia.



### Art. 35

#### *(Predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale)*

1. Il piano sociale regionale è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza dalla Giunta regionale, sentite le province, il Comune di Roma, i comuni, i coordinamenti per l'integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 26, comma 4, l'amministrazione penitenziaria, il centro per la giustizia minorile del Lazio e le altre strutture pubbliche che prestano servizi territoriali, gli organismi del terzo settore, gli ordini professionali e le parti sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo schema di piano sociale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale.
3. La delegazione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), effettua le consultazioni con gli enti di cui al comma 1 ed elabora un documento di osservazioni e proposte da inviare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano sociale regionale.
4. La Giunta regionale, effettuate le consultazioni con i soggetti di cui al comma 1 e valutati i documenti di cui al comma 3, approva con propria deliberazione la proposta di piano sociale regionale da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. La proposta di piano è, comunque, deliberata dalla Giunta regionale, scaduto il termine di cui al comma 3 ed anche in assenza del documento ivi previsto.
5. Il piano sociale regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2007 e dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia vincolante.
6. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dei primi due anni di validità del piano sociale regionale, sulla base anche delle risultanze della verifica prevista nell'articolo 58, predispone, ove necessario, gli aggiornamenti annuali che vengono approvati con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente.
7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del piano sociale regionale, presenta al Consiglio regionale la proposta del piano sociale regionale per il triennio successivo, che è predisposta ed approvata con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'adozione del nuovo piano sociale regionale permane comunque la validità del piano precedente.



**Art. 36**  
*(Piano sociale di zona)*

1. Il piano sociale di zona è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale del distretto sociosanitario, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente secondo le modalità indicate nel piano sociale regionale ed è consultabile in rete telematica dai cittadini.
2. Il piano sociale di zona è predisposto sulla base delle indicazioni del piano sociale regionale ed è finalizzato a:
  - a) definire il sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari a rete garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
  - b) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo-aiuto, nonché promuovere la partecipazione dei cittadini nella programmazione dei servizi;
  - c) qualificare e quantificare la spesa, attivando risorse delle istituzioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato sociale;
  - d) definire i criteri di attribuzione dei costi a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti compresi nel sistema;
3. Il piano sociale di zona è comprensivo del piano distrettuale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della l.r. n. 20/2006.






### Art. 37

#### (Contenuti e procedure del piano sociale di zona)

1. Il piano sociale di zona, previa analisi dei bisogni sociali, della domanda, e dell'offerta dei servizi, delle risorse locali e con rilevazione dei dati di genere, in particolare, contiene:
  - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
  - b) le forme e le modalità di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
  - c) gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari a rete;
  - d) le modalità organizzative dei servizi ed i requisiti di qualità delle prestazioni;
  - e) le forme di rilevazione dei dati che confluiscono nel sistema informativo dei servizi sociali;
  - f) le modalità per garantire la rete dei servizi e degli interventi promossi dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento e integrazione di tali servizi e interventi;
  - g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli altri enti che gestiscono servizi territoriali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  - h) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale;
  - i) le forme di concertazione con le aziende unità sanitarie locali, con gli organismi del terzo settore ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e con gli organismi di cui all'articolo 12 nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
  - j) la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello zonale, con rilevazione dei dati di genere.
2. Il piano di zona, promosso su iniziativa del comune capofila, è adottato dal comitato d'intesa con la azienda unità sanitaria locale e sentita la conferenza distrettuale del terzo settore.
3. Le province partecipano alla programmazione locale assicurando il necessario supporto informativo, tecnico e di coordinamento, secondo le modalità individuate nel piano sociale regionale.



## **Capo VI** **Politiche, interventi e servizi**

### **Art. 38**

*(Servizio sociale professionale)*

1. Il servizio sociale professionale, assicurato in ogni distretto sociosanitario, garantisce la presa in carico del soggetto che richiede prestazioni al sistema integrato sociale.
2. Il servizio sociale professionale, in particolare, garantisce:
  - a) la definizione per ogni cittadino, preso in carico, del piano individualizzato;
  - b) la valutazione personalizzata e multidimensionale dei bisogni, soprattutto in presenza di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori;
  - c) il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle prestazioni del sistema integrato sociale;
  - d) la continuità assistenziale e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'attuazione del piano individualizzato di assistenza;
3. Il servizio sociale professionale è di competenza dell'assistente sociale che opera con autonomia tecnico - professionale in stretta collaborazione con le altre figure professionali per una valutazione multidisciplinare dei singoli casi.



**Art. 39**  
*(Politiche di promozione sociale)*

1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone delle famiglie e delle comunità, la Regione e gli enti locali prevedono interventi volti in particolare a:
  - a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;
  - b) contrastare e prevenire le cause psicologiche e sociali di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
  - c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto dei genitori ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni e favorendo la stipula di accordi tra organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e soggetti del terzo settore in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
  - d) favorire le pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi.



## Art. 40

*(Assistenza alle famiglie e alle persone minori di età)*


1. Il sistema integrato sociale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e garantisce alla persona minore di età la protezione e gli interventi necessari ad un pieno e armonioso sviluppo psicofisico.
2. Le politiche in favore della famiglia sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:
  - a) servizi ed interventi di sostegno alla genitorialità e alla nascita;
  - b) servizi di consulenza e di mediazione familiare, nonché gli interventi specifici di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio o che violano la dignità della persona umana;
  - c) interventi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, ivi comprese le misure e contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica delle persone minori di età;
  - d) interventi di sollievo per le famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura e di assistenza di persone con disabilità e anziane non autosufficienti, di persone con problemi di salute mentale e delle persone minori di età in affidamento;
  - e) iniziative di mutuo sostegno e di auto-organizzazione per creare reti di solidarietà a supporto delle responsabilità educative e sociali delle famiglie, particolarmente nei confronti dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone con disabilità;
3. Il sistema sociale integrato a favore delle persone minori di età prive del sostegno familiare comprende interventi e servizi che garantiscano:
  - a) la tempestiva segnalazione dello stato di abbandono di una persona minore di età da parte dei servizi di assistenza all'autorità giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;
  - b) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche;
  - c) la promozione dell'affidamento temporaneo a famiglie o a strutture previste dalla presente legge, anche con l'erogazione degli assegni di cura di cui all'articolo 51;
  - d) interventi per sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione nazionale ed internazionale anche attraverso azioni di informazione ed educazione continua.
4. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età, sostiene l'esercizio delle autonome funzioni del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, attribuendo a questi l'onere di rapporti annuali sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione Lazio, conferendo, altresì, all'ufficio adeguate risorse umane e finanziarie.
5. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, i servizi pubblici e le organizzazioni del privato sociale che hanno competenza sui minori forniscono al Garante ogni utile supporto per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso e del maltrattamento.



## Art. 41


*(Assistenza alle persone con disabilità)*

1. Le politiche in favore delle persone con disabilità sono perseguite, ai sensi della l.r. 2/2009, anche attraverso i seguenti interventi e servizi:
  - a) assistenza personale anche indiretta, per l'accompagnamento, la mobilità, l'istruzione e l'inserimento sociale e lavorativo;
  - b) percorsi e sostegni tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con disabili a carico;
  - c) organizzazione di alloggi autonomi rispondenti alle esigenze di autosufficienza, collegati a servizi di assistenza di carattere sanitario e sociale;
  - d) realizzazione di reti di sostegno e di strutture residenziali protette, anche sperimentali, a favore di persone con grave disabilità prive di adeguato sostegno familiare.
  - e) percorsi tendenti a promuovere la vita indipendente e ad acquisire la massima autonomia possibile, anche con la realizzazione di centri per la vita indipendente, gestiti direttamente da organizzazioni di persone con disabilità con il compito di promuovere e sostenere forme di auto-organizzazione;
2. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi in loro favore, si avvale dell'apporto della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36, (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap), e successive modifiche.



**Art. 42**  
*(Assistenza alle persone anziane)*

1. Le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite, in particolare, attraverso i seguenti interventi e servizi:
- a) interventi di socializzazione e azioni di facilitazione nell'accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi, per la mobilità, e miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale;
  - b) istituzione di poli territoriali per la prevenzione ed il contrasto dell'insorgenza di specifiche patologie connesse alla senescenza, comprese quelle odontoiatriche, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative;
  - c) attività di assistenza domiciliare e di dimissioni protette che prevedano forme di integrazione tra ambiti sanitario e socio-assistenziale, in raccordo con le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale ed i centri diurni con il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato promosso anche dai familiari delle persone anziane;
  - d) definizione di percorsi di formazione e tutoraggio alle famiglie nella gestione delle persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, prevedendo anche la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e la costituzione di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare;
  - e) sostegno economico per le persone anziane non autosufficienti e per le loro famiglie per il mantenimento nel loro domicilio e promozione di forme residenziali alternative di tipo familiare;
  - f) servizi di protezione e tutela per le persone anziane sole, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di servizi residenziali.



**Art. 43**

*(Politiche in favore degli immigrati e di altre minoranze)*

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'accoglienza e il raggiungimento delle pari opportunità di cittadinanza, in termini di piena inclusione sociale e lavorativa, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione, nonché a promuovere la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati).
2. La Regione promuove interventi a sostegno e per l'integrazione sociale delle comunità Rom, Sinti e Camminanti ed altre minoranze anche ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n.82 (Norme in favore dei Rom) e successive modifiche.



**Art. 44**

*(Assistenza alle donne e alle persone minori di età maltrattate)*

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza nei confronti delle donne e dei minori promuove e sostiene:
  - a) l'informazione, la consulenza, il sostegno, la cura e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, di maltrattamento e sfruttamento, alle donne e alle persone minori di età vittime di violenza in ambito familiare;
  - b) la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento delle persone minori di età e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi migliorativi specializzati.
  - c) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case di fuga e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime;
  - d) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza personalizzati e specifici tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire l'avvio al lavoro e nuovi progetti di autodeterminazione e di autonomia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale anche delle strutture e dei servizi istituiti ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio) nonché della legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 (Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne).





**Art. 45**

*(Assistenza alle persone con problemi di disagio mentale)*


1. La Regione, al fine di garantire la tutela delle persone con problemi di disagio mentale, promuove interventi volti:
  - a) alla precoce individuazione del disagio mentale in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e del benessere della popolazione;
  - b) alla prevenzione di qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale favorendone l'autonomia e l'emancipazione anche attraverso l'integrazione lavorativa e l'inserimento socio lavorativo;
  - c) alla realizzazione di soluzioni abitative a carattere familiare, anche sperimentali, a favore di persone che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio;
  - d) alla realizzazione di forme di auto-mutuo-aiuto e di servizi di sollievo per i familiari;
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale della Consulta regionale per la salute mentale di cui alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche.



**Art. 46**

*(Tutela delle persone sottoposte a provvedimenti penali)*

1. La Regione, al fine di sostenere le persone sia nel momento della detenzione sia nel periodo successivo, promuove, anche in attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7, (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) nell'ambito delle politiche per la tutela delle persone detenute ed ex detenute, interventi e servizi volti in particolare:
  - a) ad assicurare interventi in favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali: popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, transessuali e detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
  - b) a sostenere l'attivazione di interventi e servizi atti ad informare sull'esecuzione penale esterna ed a consentire misure alternative alla detenzione delle persone minori di età, di madri con figli minori, di detenuti anziani;
  - c) a sostenere azioni finalizzate all'accoglienza, al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale secondo le rispettive competenze:
  - a) degli enti locali, con particolare riferimento ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena che adottano specifici piani di intervento;
  - b) delle cooperative di detenuti o ex detenuti di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 relativo ai contributi per la risocializzazione dei detenuti e delle organizzazioni del Terzo Settore.
  - c) del Garante dei diritti dei detenuti di cui alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile.



**Art. 47**

*(Assistenza alle persone senza fissa dimora)*


1. La Regione promuove e sostiene progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base delle persone senza fissa dimora accertata.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare, la Regione provvede a:
  - a) sostenere l'attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno e di forme di accoglienza innovative per la predisposizione e la realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
  - b) sostenere l'attivazione di unità mobili di approccio e presa in carico che favoriscano anche l'incontro e la conoscenza delle persone;
  - c) sostenere l'attivazione di strutture residenziali, anche temporanee, e di gruppi - famiglia e comunità protette in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
  - d) promuovere processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia.



## **Art. 48**


### *(Prevenzione e trattamento delle dipendenze)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modifiche, e di altre forme di dipendenza, in particolare, provvede a:
  - a) promuovere azioni e attività dirette a rimuovere le cause psicologiche e sociali delle dipendenze e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
  - b) prevedere forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di auto-mutuo-aiuto, di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
  - c) sviluppare azioni finalizzate all'accoglienza, al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope, anche sottoposte a provvedimenti penali o a misure alternative alla detenzione;
  - d) sostenere e valorizzare l'attività delle comunità terapeutiche;
  - e) favorire la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo ed educativo, sia sotto il profilo riabilitativo e inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
  - f) prevedere specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate alle madri tossicodipendenti con figli minori.



**Art. 49**  
*(Politiche abitative)*


1. La Regione, al fine di favorire le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, connesso a carenze abitative nonché la deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati presso strutture residenziali, con particolare riferimento ai nuclei familiari numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative e sostiene in particolare i seguenti interventi:
  - a) individuazione degli immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi per categorie svantaggiate, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'articolo 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche;
  - b) miglioramento delle condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento-per l'eliminazione delle barriere architettoniche;



## **Art. 50**

### *(Interventi per l'inserimento lavorativo)*

1. La Regione promuove l'inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione, comprese le persone con disabilità e disagi psicosociali, i tossicodipendenti ed alcool dipendenti, le donne maltrattate, nonché degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in misura alternativa alla detenzione o ammessi al beneficio del lavoro esterno.
2. Ai fini di cui al comma 1, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, sono previsti, in particolare, i seguenti interventi:
  - a) iniziative ed attività per garantire il rispetto delle normativa vigente in materia di collocamento al lavoro delle categorie protette;
  - b) attività di orientamento lavorativo, qualificazione professionale e tirocinio;
  - c) attività ed iniziative per l'individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento dei soggetti di cui al presente articolo, stipulando anche convenzioni a tale scopo e verificandone l'attuazione;
  - d) iniziative volte ad agevolare le persone con disabilità a recarsi al posto di lavoro favorendo prioritariamente la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;
  - e) progetti di inserimento mirato in favore delle persone con disabilità gravi;
  - f) servizi di tutoraggio e primo inserimento diretto in azienda in favore delle persone con disabilità e disagio mentale
3. Al fine di favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone di cui al presente articolo, la Regione, gli enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali riservano quote di appalti a cooperative sociali di tipo B a norma dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (disciplina delle cooperative sociali) anche nelle modalità previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e successive modifiche.



## Art. 51

*(Assistenza economica e assegni di cura)*

1. Il sistema integrato sociale, nell'ambito dei piani personalizzati di assistenza di cui all'articolo 25, può prevedere interventi di assistenza economica attraverso:
  - a) l'erogazione di contributi economici di carattere continuativo, straordinario o urgente, ivi compresi i contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di persone non autosufficienti, nonché le agevolazioni per l'affitto a persone o a nuclei familiari in stato di bisogno;
  - b) gli assegni di cura volti a favorire la vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura, con la promozione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter) della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e degli interventi di cui alla l.r. 20/1996 a favore delle famiglie che garantiscono adeguatamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano individualizzato;
  - c) l'integrazione parziale o totale del canone di locazione, per le categorie svantaggiate anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive modifiche.
  - d) l'aiuto economico per sostenere famiglie e persone singole che accolgono persone minori di età in affidamento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, da erogare in concorso, o in alternativa, con altre prestazioni e servizi socio-assistenziali, nonché l'individuazione dei parametri di reddito ai quali rapportare i contributi stessi, sono determinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 59.
3. Gli interventi di assistenza economica connessi con situazioni di disoccupazione lavorativa sono erogati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati) e del relativo regolamento.



**Art. 52**

*(Assistenza domiciliare e di aiuto personale)*

1. L'assistenza domiciliare è rivolta prevalentemente a persone anziane o disabili in condizioni di temporanea, parziale o totale non autosufficienza, nonché nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva.
2. L'assistenza domiciliare, costituita da un insieme di prestazioni rese a domicilio, è finalizzata a favorire la permanenza delle persone di cui al comma 1 nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei membri del nucleo familiare che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale.
3. Le prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare consistono prevalentemente nelle attività di aiuto alla persona, di governo della casa, di accompagnamento anche mediante guida di automezzo, di supporto nel favorire la vita e la rete di relazioni, nonché in interventi di tipo educativo.
4. Il servizio di aiuto personale di cui all'articolo 9, comma 2, della l. 104/1992 e successive modifiche, è diretto ai soggetti con grave limitazione dell'autonomia personale, temporanea o permanente, non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.





### Art. 53

*(Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna)*

1. La mensa sociale e il centro di accoglienza notturno, nell'ambito del sistema integrato sociale, sono servizi tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale.
2. I servizi di cui al comma 1 offrono vitto ed alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedervi e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato sociale e l'inserimento in un percorso assistenziale che prevede un successivo affidamento ad altri servizi.
3. Le sedi di erogazione delle prestazioni inerenti i servizi di cui al comma 1, devono essere organizzate in modo da garantire un'ordinata e civile convivenza, sia nelle grandi aree urbane, sia nei comuni in cui vi sia la presenza di persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:
  - a) ogni singola sede di erogazione del servizio di mensa sociale può fornire fino ad un massimo di trecento pasti giornalieri;
  - b) ogni singola sede di erogazione del servizio di accoglienza notturna può fornire alloggio fino ad un massimo di sessanta persone.
4. Il servizio di accoglienza notturna si avvale di una segreteria permanente che provvede ad avviare iniziative di affiancamento degli utenti del servizio nei percorsi di recupero dell'autonomia personale, in stretto collegamento con il servizio sociale professionale e con gli altri servizi territoriali.



**Art. 54**  
*(Strutture territoriali)*

1. La Regione promuove l'attivazione di interventi e la creazione di luoghi atti a garantire adeguati spazi di aggregazione e socializzazione, a carattere ludico-educativo, e a consentire la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione dei propri tempi di vita e di relazione attraverso:
  - a) lo sviluppo di strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, fattorie sociali e qualsiasi altra modalità innovativa, idonee a consentire scambi relazionali anche intergenerazionali;
  - b) interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi per adolescenti a rischio ed anziani autosufficienti e a rischio di fragilità;
2. Il centro diurno è una struttura polivalente di socializzazione, di aggregazione, di sostegno o di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti ed, in particolare, ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, sia autosufficienti che parzialmente autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti a rischio di emarginazione sociale, espletando attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di informazione.
3. Il centro diurno è collegato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e fornisce anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.
4. La Regione promuove progetti di agricoltura sociale che prevedano l'inserimento di persone svantaggiate, l'organizzazione di servizi sociali, formativi e socio-riabilitativi in aziende agricole, l'utilizzo a fini sociali di terreni di proprietà pubblica e collettiva.
5. La Regione promuove l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, conv., con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.) e successive modifiche.



## **Art. 55**

### *(Soggiorni di vacanza assistenziali)*

1. I soggiorni di vacanza assistenziali sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane in condizioni di disagio economico, alle persone con disabilità per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica, nonché per fornire alla famiglia un servizio di sollievo per brevi periodi.
2. I soggiorni di cui al comma 1 sono, di norma, organizzati, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativo al fondo per soggiorni estivi e week-end di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti:
  - a) per i soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle istituzioni scolastiche, sportive e culturali, quali momenti integrativi del processo educativo;
  - b) per le persone con disabilità e per quelle anziane, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari, in continuità assistenziale.



**Art. 56**

*(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale. Servizio di teleassistenza)*

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale è rivolto a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, sono sprovviste dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita, si trovano in condizioni di incapacità o non sono, comunque, in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.
2. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente nell'arco delle ventiquattro ore le seguenti prestazioni:
  - a) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto alle persone minori di età italiane e straniere che si trovano in stato di abbandono e privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche;
  - b) l'ospitalità temporanea in alberghi, per un periodo non superiore alle quarantotto ore, in caso di situazioni contingenti non prevedibili, né risolvibili diversamente.
3. La teleassistenza è servizio integrativo di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane non autosufficienti che vivono da sole o in luoghi isolati.
4. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti in collegamento con il servizio di emergenza sanitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, (Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412) e successive modifiche.



## **Capo VII**

### **Vigilanza e verifica**

#### **Art. 57** *(Vigilanza)*

1. I comuni, singoli o associati nel distretto sociosanitario, esercitano la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati, nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati, dalle cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modifiche, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali di cui rispettivamente all'articolo 3 della l.r. 29/1993 e successive modifiche e all'articolo 9 della l.r. 22/1999 e successive modifiche.
2. La vigilanza ed il controllo sugli interventi e sui servizi del sistema integrato sociale sono esercitati secondo le modalità ed i criteri indicati dagli articoli 12 e 13 della l.r. 41/2003, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali, e sono finalizzate all'accertamento dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi e delle strutture del sistema integrato sociale stabiliti ai sensi della l.r. 41/2003 e successive modifiche e dell'articolo 28 della presente legge.
3. La vigilanza sull'attività svolta dai soggetti del terzo settore è esercitata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle leggi regionali 24/1996, 29/1993 e 22/1999 e successive modifiche e consiste:
  - a) nell'accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri regionali;
  - b) nella sistematica verifica della permanenza delle condizioni di cui alla lettera a);
  - c) nella richiesta di sospensione dell'attività e di cancellazione dagli albi e dai registri regionali nei casi di gravi irregolarità ed inadempienze.



**Art. 58**  
*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale verifica annualmente lo stato di attuazione del piano sociale.
2. La Giunta regionale ,con cadenza annuale, trasmette al Consiglio regionale una relazione che illustra:
  - a) lo stato di attuazione del sistema regionale integrato dei servizi ed interventi sociali;
  - b) gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti dall'attuazione delle politiche sociali integrate di cui alla presente legge;
  - c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa e degli investimenti in campo sociale;
  - d) il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l'ampiezza e qualità delle prestazioni assicurate;
  - e) il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di sviluppo dell'economia sociale;
  - f) le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali operanti nella rete regionale integrato;
  - g) l'impatto di genere delle politiche sociali integrate.



## **Capo VIII**

### **Disposizioni finali e finanziarie**

#### **Art. 59**

*(Regolamento regionale di attuazione ed integrazione)*


1. Con regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni di attuazione ed integrazione della presente legge, stabilendo in particolare:
  - a) i criteri di ripartizione delle risorse tra i distretti sociosanitari;
  - b) i criteri generali per garantire l'accesso alle prestazioni;
  - c) i criteri e le modalità per la predisposizione della carta dei servizi sociali di cui all'articolo 30;
  - d) i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
  - e) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di assistenza economica e degli assegni di cura di cui all'articolo 51;
  - f) i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali;
  - g) le procedure sanzionatorie in presenza di gravi irregolarità;
  - h) i criteri e le modalità per l'iscrizione delle strutture e dei servizi socio assistenziali al registro regionale di cui all'articolo 28;
  - i) le modalità di contabilità e di rendicontazione delle prestazioni sociosanitarie;
  - j) le modalità per la rendicontazione delle risorse assegnate agli enti locali per l'attuazione del sistema integrato sociale.



## Art. 60

### *(Finanziamento del sistema integrato sociale)*

1. Il sistema integrato sociale è realizzato attraverso i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali, nonché attraverso la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni.
2. In attuazione del comma 1, la Regione, provvede al finanziamento del sistema integrato sociale attraverso:
  - a) le risorse regionali, in conto gestione ed in conto capitale, del fondo sociale regionale;
  - b) le risorse regionali del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 20/2006 e successive modifiche;
  - c) i trasferimenti del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 328/2000;
  - d) gli altri trasferimenti statali finalizzati alle politiche sociali e le eventuali risorse di cofinanziamento regionali;
  - e) le risorse comunitarie per la realizzazione di progetti in materia di politiche sociali e di sviluppo locale;
  - f) le risorse finalizzate all'aggiornamento del personale.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 59 definisce le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al comma 2, fra i soggetti attuatori del sistema integrato sociale, con l'osservanza dei seguenti principi:
  - a) la riserva di una quota da attribuire ai comuni singoli, in proporzione alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio;
  - b) la ripartizione di una quota per finanziare gli interventi sovradistrettuali ed i servizi gestiti obbligatoriamente in maniera associata a livello di distretto sociosanitario, da ripartire in base a macroaree di intervento con riguardo alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, correlate al fabbisogno delle singole realtà locali, anche per il funzionamento dell'ufficio di piano;
  - c) la riserva di una quota delle risorse alla gestione diretta della Regione per il funzionamento del SISS, per il conferimento di incentivi di cui all'articolo 10, comma 3, per studi e ricerche, per il finanziamento di specifici progetti di interesse regionale o di rilevante interesse sociale, per l'aggiornamento del personale.
4. Per i soggetti in ricovero stabile presso le strutture residenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, nonché per le persone minori di età in affidamento familiare ai sensi della l. 184/1983 e successive modifiche, il costo dell'intervento è a carico del comune di provenienza, previamente informato, salvo quanto previsto dall'articolo 61.
5. Per i comuni sede di servizi con presidi ex manicomiali, limitatamente ai residui ricoveri, la Regione prevede una proporzionale quota aggiuntiva di finanziamento.





## Art. 61


### *(Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 26/2007 relativo all' equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.
2. Sono esentati dalla compartecipazione ai costi delle prestazioni i soggetti disabili con invalidità totale titolari dell'indennità di accompagnamento o di pensione di inabilità o della pensione di inabilità, nonché, se di età superiore ai sessantacinque anni, i titolari di pensione o assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modifiche.
3. Per gli utenti di strutture residenziali, in particolare nel caso di persone con disabilità, la compartecipazione ai costi è stabilita in modo da garantire la conservazione di una quota di pensione o di reddito, pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 e successive modifiche, per il soddisfacimento delle esigenze personali.
4. Il piano sociale regionale può individuare ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell'ISEE con riferimento a situazioni di particolare disagio.



**Art. 62**  
*(Potere sostitutivo)*

1. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 49 dello Statuto, a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, o di inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali singoli o associati
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 e sentito l'ente locale interessato, in rappresentanza diretta o in qualità di comune capofila del distretto sociosanitario, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione attraverso la nomina di un commissario ad acta.



**Art. 63**  
*(Disposizione transitoria)*

1. In fase di prima attuazione e fino all'adozione del piano sociale regionale e del regolamento di cui rispettivamente agli articoli 34 e 59, gli interventi ed i servizi del sistema integrato sociale sono attuati secondo le modalità ed i criteri di cui alla l.r. 38/1996 e successive modifiche.




**Art. 64**  
*(Abrogazione di norme)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 38/1996, salvo quanto disposto dal precedente articolo 62.
2. Sono e restano abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.



**Art. 65**  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle UPB H41, H42 e H43, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.
2. Nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono modificate le denominazioni dei capitoli di spesa H41504, in "Fondo sociale regionale - parte corrente" e del capitolo H42503 in "Fondo sociale regionale - parte capitale".



**Art. 66**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

